



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

Area Vigilanza-Servizio Ambiente

Oggetto: Convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi vaganti catturati in Sant'Egidio del Monte Albino. CIG ZBE21D6554

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto della convenzione
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 -Descrizione del servizio
- Art. 4 -Trattamento dei lavoratori
- Art. 5 -Scioperi e/o interruzioni del servizio
- Art. 6 -Rispetto D. Lgs 81/08
- Art. 7 -Controlli e Vigilanza
- Art. 8 -Scheda identificativa
- Art. 9 -Durata della convenzione
- Art. 10 Fatturazione e Pagamento
- Art. 11 Divieto di subappalto
- Art. 12 Risoluzione del contratto Inadempimenti e penalità
- Art. 13 Controversie e Foro Competente
- Art. 14 Sottoscrizione clausole onerose
- Art. 15 Norme di rinvio

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), sono presenti l'Arch. Vito D'Ambrosio, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, giusta Decreto sindacale del 02/01/2018 Prot. n. 00077, in uno con il Sig. _____ nato il _____ in _____ e ivi residente alla via _____, in qualità di rappresentante legale _____.

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale non è dotata di una rifugio per il ricovero e l'assistenza sanitaria dei cani randagi;
- la L.R. Campania del 24.11.2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani raccolti sul territorio comunale in apposite strutture sottoposte al controllo sanitario del Servizio Veterinario pubblico competente per territorio;
- le strutture convenzionate sono equiparate alle strutture di proprietà degli EE.LL.TT;
- per l'affidamento del servizio si è proceduto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;
- la Regione Campania attraverso il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) ha disciplinato i requisiti minimi che le strutture ricettive pubbliche e private devono possedere per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti catturati dalle AA.SS.LL. e disposto che le convenzioni con i canili privati devono essere sottoposte preventivamente al parere dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente.

Dato atto che,

- l'affidamento di che trattasi prezzo riferito al ricovero, custodia e mantenimento per singolo animale comprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale è di xxxxx (Euro xxxx) iva esclusa per tutta la durata del contratto.
- l'AN.A.C. ha attribuito quale Codice Identificativo di Gara il n. ZBE21D6554.

Premesso quanto sopra, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi (cani abbandonati), che stanziano stabilmente su aree pubbliche del territorio di Sant'Egidio del Monte Albino, per un numero massimo di 20 cani *pro die*, in attuazione di L. n.281/91 e L.R. n.16/2001.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, con assunzione di ogni responsabilità sia civile che penale.

Il servizio prevede una spesa complessiva di € xxx oltre IVA al 22% giornalieri per ogni cane ricoverato, comprensiva di ogni altro onere.

Art. 2 REQUISITI

Il /La _____ garantisce idonea struttura organizzativa e operativa, preventivamente autorizzata dalla ASL territorialmente competente, nonché in possesso di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

L'affidatario deve provvedere, ove necessario, al trasporto dell'animale, dal servizio veterinario territorialmente competente dell'ASL di Salerno al canile.

La struttura ricettiva per la cura e il ricovero dei cani vaganti si impegna a garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti dal disciplinare che, su incarico della Regione Campania U.O. Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, è stato redatto dal Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) che allegato al presente disciplinare ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1) La Ditta affidataria dovrà provvedere a:

- a) sistemare i cani in gabbie consecutive;
- b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- c) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute come meglio specificato al punto 6 del disciplinare C.R.I.U.V.;
- d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
- g) consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
- h) essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione/sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Prima del ricovero al canile sarà cura della Ditta accertarsi del preventivo controllo medico e diagnostico, nonché della marchiatura dell'animale da parte della sezione veterinaria A.S.L. competente per territorio.

E' fatto altresì obbligo all'affidatario di provvedere alle cure mediche giornaliere eventualmente necessarie all'animale ammalatosi, e all'isolamento dello stesso in caso di malattia a carattere diffusivo.

In caso di morte dell'animale per cause naturali, sull'affidatario grava l'obbligo di trasportarlo alle strutture competenti dell'A.S.L. per l'Autorizzazione Sanitaria all'incenerimento, secondo le Leggi vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

E' fatto, altresì, obbligo all'affidatario di aggiornare i libri di carico e scarico animale, preventivamente bollati per vidimazione dalla A.S.L. competente, e trasmettere a questa Amministrazione la variazione avvenuta.

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'A.S.L. di Salerno, senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Comando della Polizia Municipale di quest'Ente; tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale d'affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del Comando e l'altra per la struttura di ricovero.

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti, collettivi fino alla loro sostituzione. La ditta è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme

relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora l'affidatario non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, il competente ufficio comunale lo inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell'erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso il servizio verrà affidato ad altra ditta.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali a carico del legale rappresentante.

Art. 5 - SCIOPERI E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla L. n. 146/90, e s.m.i., "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

In ogni caso, l'affidatario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dalla presente Convenzione.

Art. 6 - RISPETTO D. LGS. 81/08- D. LGS. 196/03

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/08 e seguenti; dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

È inoltre tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7 - CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comando di Polizia Municipale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:

- a) controllo e verifica dei verbali d'affidamento;
- b) visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie;
- c) rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria;

Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di svolgere controlli a campione relativamente al rispetto dei requisiti minimi strutturali, gestionali, di benessere e di alimentazione disciplinati dal C.R.I.U.V. della Regione Campania.

L'Ufficio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio potrà accedere in ogni momento alla struttura di ricovero degli animali, ispezionare i Box di ricovero, verificare lo stato degli animali, il loro trattamento e relazionare al Sindaco sul buono o cattivo andamento del Servizio.

Art. 8 - SCHEDE IDENTIFICATIVA

Per ogni cane custodito deve essere predisposta, a cura del personale della Ditta, idonea scheda contenente i principali dati identificativi e le tipologie degli interventi prestati.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire ispezioni e controlli per verificare la corretta tenuta e il periodico aggiornamento delle citate schede.

È a cura e spese dell'affidatario, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, censire gli animali con la compilazione della scheda dell'animale, nella quale dovranno essere annotati i seguenti dati: razza, data di ricovero, numero di microchip dell'A.S.L., età presumibile, stato di salute, cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia.

Copia di detta scheda aggiornata dovrà essere consegnata all' Ufficio competente del Comune, per consentire la redazione di un' anagrafe dei cani randagi raccolti sul territorio.

Art. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento del servizio ricovero e/o degenza dei cani vaganti catturati sul territorio di Sant'Egidio del Monte Albino decorre dal 15.02.2018 e termina il 15.02.2020.

Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

I compensi spettanti per effetto dell'affidamento – corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero - verranno erogati con cadenza bimestrale entro gg. 60 dalla presentazione di regolare "fattura elettronica" emessa e trasmessa al Comune secondo le disposizioni di leggi vigenti nella quale deve essere indicato il seguente numero di CIG: ZBE21D6554

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip),
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

Eventuali ritardi nel pagamento oltre tale termine, pur comportando l'applicazione degli interessi di legge non costituiscono motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla contratto.

Art. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni accertati.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INADEMPIENZE E PENALITA'

E' facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei casi di interruzione del servizio senza giusta causa; per motivi di pubblico interesse; inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione; cessione del contratto; - concessione in subappalto totale o parziale del servizio; intervenuta inidoneità dell'affidatario accertata dagli organi competenti, ai sensi di legge.

In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente disciplinare, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.7 sarà applicata una penale pecuniaria di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Detta penale sarà applicata sull'importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l'inosservanza.

L'applicazione di n. 3 (tre) penali comporta la rescissione del contratto, con addebito alla parte inadempiente degli oneri derivanti dai relativi disservizi.

Art. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE - Nel caso di controversie, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.

Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è competente il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 14 - SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

Il legale rappresentante della Ditta dichiarare di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le disposizioni aventi a oggetto: Trattamento dei lavoratori, Scioperi e/o interruzioni del servizio, Rispetto D. Lgs 81/08 e D. Lgs 196/03, Scheda identificativa, Vigilanza e controlli, Divieto di

subappalto, Inadempimenti e penalità, Responsabilità, Pagamenti, Risoluzione del contratto, Contratto e spese contrattuali.

Art. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Vito D'Ambrosio

L'Affidatario
Il legale rappresentante